

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 52

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBADINI 31
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145
ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI



ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale - Modifica Istruzioni operative n. 13 del 19/02/2021 n. 30 del 30/03/2021, n.45 del 14/05/2021 e n.46 del 31/05/2021 – Reg. UE 1305/2013 – Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande – Campagna 2021.

PREMESSA

In riferimento a quanto disposto all'articolo 13 del Reg. UE 809/2014, modificato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2021/540, dal DM n.0264094 del 8 giugno 2021 di modifica del DM prot. 215187 del 10 maggio 2021 e dalla Circolare di Agea Coordinamento n. 42318 del 10.06.2021, in merito ai termini di presentazione delle domande per l'anno 2021, di seguito si riportano gli aggiornamenti dei paragrafi di interesse delle Istruzioni n. 13 del 19/02/2021 n. 30 del 30/03/2021 n.45 del 14/05/2021 e n.46 del 31/05/2021.

6.4 Modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares (2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché il "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevedono la possibilità di applicare la fattispecie dei "controlli preliminari", qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e si basi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari", di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014, rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli normativi:

a) 29(1), (c) del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che una stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;

b) 29(1), (e), del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che uno stesso capo zootecnico sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;

c) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata. Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario nei termini previsti dall'art. 11 del Reg. UE 809/2014, entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021, comunque non oltre la data del 30 luglio 2021.

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

I termini per la presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2021 sono di seguito indicati:

- a) Domande iniziali: **25 giugno 2021**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014 e della modifica del DM n. 215187 del 10 maggio 2021 n. 0264094 del 9 giugno 2021;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **12 luglio 2021**;

- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 8.4

7.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **20 luglio 2021** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **12 luglio 2021** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **20 luglio 2021**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **20 luglio 2021** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

L'autorità competente (Regione) determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
Federico Steidl